**Allegato 4**

**Regolamento di Disciplina attuativo dello Statuto degli studenti e delle studentesse**

**(Parte integrante del Regolamento di Istituto, art. 11)**

**(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)**

**PREMESSA**

**In data 03 Febbraio 2016 sono state emanate dal M.I.U.R. le Linee di Orientamento riguardanti il bullismo e il cyberbullismo.**

**Viene richiesto alle Istituzioni Scolastiche di rivedere i propri Regolamenti per il comportamento, pertanto, il Consiglio di Istituto di Codesta Scuola ha deliberato il Regolamento di disciplina della scuola secondaria di 1° grado.**

**Art. 30 del Regolamento di Istituto**

1. Il Regolamento di Disciplina della Scuola Secondaria di 1° grado “Guido Alessi” si ispira allo Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R. n° 249/1998, alle successive modifiche introdotte con il D.P.R. n.235/2007 ed alle Linee di Orientamento del MIUR 3/2/2016; esso, inoltre, si integra con il Patto Educativo di Corresponsabilità che prevede disposizioni sui diritti e doveri nel rapporto tra questa Istituzione scolastica autonoma, gli alunni e le famiglie, al fine di condividere i nuclei fondanti dell’azione educativa.
2. Poiché la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca educativa, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta

alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni, i provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità negli alunni ed alla ricostruzione di una civile convivenza nella comunità scolastica, nonché al recupero dell’alunno con attività di carattere sociale, culturale ed a vantaggio della comunità scolastica.

1. La comunità scolastica fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente.
2. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione sociale e culturale.
3. Nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento dei doveri, il comportamento deve essere quindi corretto e consono ai principi su cui si fonda l'Istituzione scolastica.
4. Gli alunni devono rispettare le istituzioni e le regole del vivere civile, devono inoltre osservare i doveri

scolastici e le norme che regolano la vita della comunità scolastica: rispetto nei confronti dei docenti, dei compagni e di tutti gli operatori scolastici; assolvimento degli impegni scolastici;

Osservanza delle norme e delle regole che tutelano la sicurezza e la salute e che assicurano il regolare andamento della scuola;

Utilizzo corretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi, degli arredi;

Il comportamento deve essere tale da non arrecare danni a persone o cose e da non ledere la dignità e il pudore di altri con parole e azioni ritenute offensive del senso comune.

1. Compito preminente della scuola è perciò educare e formare, non punire, la sanzione disciplinare è finalizzata al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
2. A questo principio deve essere improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in

autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale scelta in una strategia mirata, specifica, adatta a recuperare e integrare l’alunno.

1. La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere oggetto di sanzioni leggere. Qualora dovessero essere reiterate la sanzione sarà più importante; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o procedimenti rieducativi commisurati.
2. La convocazione dei genitori non deve configurarsi come sanzione disciplinare ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo docente, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
3. Al fine di favorire il percorso formativo degli alunni, l’Istituto chiede alla Famiglia di partecipare allo sforzo comune per la costruzione e condivisione di linee progettuali; qualora il coordinamento con la Famiglia venisse meno per la mancata collaborazione, l’Istituto si avvarrà dell’ausilio dell’equipe psicopedagogica e dei Servizi Sociali.

**Art. 12 – Provvedimenti disciplinari – Principi generali**

1. Gli alunni sono titolari di diritti e di doveri e a loro spetta un ruolo attivo nel processo di apprendimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

*Pagina 23*

1. Premesso che la sanzione disciplinare deve sempre avere finalità educativa, deve essere graduata, proporzionata alle mancanze commesse, ispirata per quanto possibile al principio della riparazione del danno e deve tener conto anche della situazione personale dello studente.
2. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi l'efficacia.
3. Le sanzioni disciplinari influiscono sulla valutazione del comportamento prevista dal DPR n. 122/2009;

nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione degli apprendimenti.

1. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
2. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
3. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di medie, gravi o reiterate infrazioni disciplinari.
4. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da

un organo collegiale. (Consiglio di Classe in presenza di Dirigente Scolastico o suo delegato inferiori ai 15 giorni, Consiglio di Istituto superiori ai 15 giorni).

1. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
2. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati

commessi reati o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

**Art. 13 – Comportamenti che configurano mancanze disciplinari**

1. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono infrazioni dei doveri degli studenti e del corretto funzionamento dei rapporti all’interno della comunità scolastica.
2. Per tali comportamenti sono previsti appositi provvedimenti, che tendono a far riconoscere ai responsabili la

violazione delle norme causate dai loro gesti, ad impedirne la ripetizione, a favorire la correzione di atteggiamenti scorretti ed, infine, ad ottenere la riparazione del danno.

3. La trasgressione delle regole comporterà l’applicazione di provvedimenti disciplinari commisurati alla gravità dell’infrazione, all’entità del danno provocato, alla recidività; i provvedimenti saranno presi con tempestività al fine di non sminuire il valore educativo degli stessi.

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari:

1. Mancanza relativamente ai doveri scolastici: frequenza irregolare, ritardi abituali, assenze ingiustificate. Mancato assolvimento degli impegni di studio: non rispettare le consegne, non portare i materiali necessari, negligenza ricorrente, disturbo attività scolastica.
2. Mancanza di rispetto, anche formale, nei confronti del D.S., dei Docenti, del Personale della scuola, dei compagni, delle Istituzioni. Comportamenti irriguardosi ed offensivi verso gli altri attraverso parole, gesti o azioni.
3. Mancata osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza stabilite dalla scuola con i propri Regolamenti e Circolari interne: **divieto di utilizzo del cellulare e di qualsiasi dispositivo elettronico** **durante tutto l’orario scolastico compresa la ricreazione, la mensa ed in qualsiasi ambiente e luogo dell’Istituto sia interno che esterno.**
4. Comportamento recante danno al patrimonio della scuola e utilizzo scorretto delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e degli arredi, mancato rispetto dell’ambiente scolastico.
5. Comportamento configurabile come reato: reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale..) oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e pericolo per l’incolumità delle persone( incendio, allagamento..) sanzione **con comunicazione agli organi competenti.**
6. Comportamento configurabile come reato: bullismo e cyberbullismo, sanzione **con comunicazione agli** **organi competenti.**

L’Istituto effettua annualmente importanti azioni di prevenzione e contrasto riguardo la lettera f, avvalendosi del contributo della Polizia di Stato, della Polizia postale e simili.

*Pagina 24*

**Art. 14 – Sanzioni disciplinari- Interventi educativi correttivi**

1. Agli alunni che tengano comportamenti configurabili come mancanze disciplinari sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TIPOLOGIA SANZIONI** |  | **ORGANO COMPETENTE** |  | **MANCANZE DISCIPLINARI** |
| A | Ammonizione scritta sul diario dello | Insegnante (anche se di classe |  | Mancanze disciplinari di cui |
|  | studente firmata dalla famiglia |  | diversa) |  | all’ art. 2 comma 4, lettere |
| B | Ammonizione | scritta | firmata | dalla | Insegnante (anche se di classe |  | a,b,c,d, del | DPR 235/2007 |
|  | famiglia |  |  |  |  |  | diversa) |  | Statuto |  |
| C | Ammonizione scritta sul registro di | Insegnante (anche se di classe |  |  |  |
|  | classe e riportata sul diario alla | diversa), contro firmata dal DS |  |  |  |
|  | famiglia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | Ammonizione scritta | sul registro | Nei casi valutati dal docente come |  |  |  |
|  | Con convocazione della famiglia per | meno gravi, la convocazione è |  |  |  |
|  | un colloquio per mancanze reiterate, | richiesta direttamente dall’insegnante |  |  |  |
|  | già precedentemente |  |  |  |  | coordinatore, mentre nei casi più gravi |  |  |  |
|  | segnalate | con |  | comunicazione | dal Dirigente Scolastico |  |  |  |
|  | scritta e/o telefonica o per mancanza |  |  |  |  |
|  | ritenuta grave. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | Ammonizione | scritta | del | Dirigente | Il Dirigente Scolastico su proposta del |  |  |  |
|  | Scolastico |  |  |  |  |  | coordinatore di classe o del Consiglio |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | di Classe |  |  |  |
|  | **Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a un** |
|  |  | **periodo di 15 giorni (**Art. 4 - Comma 8 del D.P.R. 235/2007 ) |  |  |
| F | Sospensione da attività specifica o | La decisione viene assunta con |  | Mancanze | disciplinari gravi |
|  | da uno o più visite guidate o viaggi di | delibera del consiglio di classe con la |  | o reiterate di cui all’ art. 2 |
|  | istruzione |  |  |  |  |  | presenza di tutte le componenti e |  | comma 4, lettere a,b,c,d. |
|  |  |  |  |  |  |  | previa audizione dell’alunno. |  |  |  |
| G | Sospensione dalle lezioni con obbligo | La decisione viene assunta con |  |  |  |
|  | di frequenza fino a cinque giorni e | delibera del consiglio di classe con la |  |  |  |
|  | impiego in attività di natura sociale, | presenza di tutte le componenti e |  |  |  |
|  | culturale e a vantaggio della | previa audizione dell’alunno |  |  |  |
|  | comunità scolastica |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | Sospensione da uno a quindici giorni | La decisione viene assunta con |  | Reiterate | mancanze |
|  | con allontanamento |  | dalla | comunità | delibera del consiglio di classe con la |  | disciplinari gravi di cui all’ |
|  | scolastica |  |  |  |  |  | presenza di tutte le componenti e |  | art. 2 comma 4, lettere |
|  |  |  |  |  |  |  | previa audizione dell’alunno. |  | a,b,c,d, e, f. |  |
|  | **Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica** |
|  |  |  |  |  | **per un periodo superiore a 15 giorni** |  |  |
|  |  |  |  |  | (Art. 4 – comma 9 del D.P.R. 235/2007) |  |  |
| I | Sospensione | per |  | un | periodo | Consiglio di Istituto |  | Mancanze disciplinari di cui |
|  | superiore a quindici giorni in caso di |  |  | all’ art. 2 comma 4, lettera |
|  | violenza privata, minaccia, percosse, |  |  | e,f. |  |
|  | ingiurie e reati che comportino |  |  |  |  |
|  | situazione di pericolo per l’incolumità |  |  |  |  |
|  | delle persone |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Sanzioni che comportano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica** |
|  |  |  |  |  |  | **fino al termine dell’anno scolastico** |  |  |
|  |  |  |  |  | ( Art. 4 - comma 9bis del D.P.R. 235/2007) |  |  |
| L | Sospensione dalle lezioni fino al | Consiglio di Istituto |  | Mancanze disciplinari di cui |
|  | termine dell’anno scolastico |  |  |  |  | all’ art. 2 comma 4, lettera |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | e,f. |  |
|  | **Sanzioni che comportano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione** |
|  |  |  |  | **all’esame di stato conclusivo del corso di studi** |  |  |
|  |  |  |  | (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter del D.P.R. 235/2007) |  |  |
| M | Sospensione dalle lezioni fino al | Consiglio di Istituto |  | Mancanze disciplinari di cui |
|  | termine dell’anno | scolastico | con |  |  | all’ art. 2 comma 4, lettera |
|  | esclusione | dello | studente | dallo |  |  | e,f. |  |
|  | scrutinio finale o la non ammissione |  |  |  |  |
|  | all’esame di stato conclusivo del |  |  |  |  |
|  | corso di studi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *Pagina 25* |

2.Riconversione della sanzione in attività a favore della comunità scolastica: quando possibile su decisione del Consiglio di classe e Dirigente Scolastico, si convertirà la sanzione in attività a favore della comunità scolastica che consenta la riparazione del danno, favorisca la crescita del senso di responsabilità ed induca lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica degli episodi verificatisi nella scuola .

1. Possono essere modalità di conversione le seguenti attività: riordino del materiale didattico e delle aule, sistemazione dei laboratori, attività di supporto alla Biblioteca, attività di ricerca e di approfondimento didattico, attività di volontariato interne alla scuola.
2. Per le sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni è previsto, durante il suddetto periodo, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori, e qualora la collaborazione familiare venisse a mancare, **il supporto dei servizi sociali** (dai 5 ai 15 gg.), al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.
3. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni la scuola promuove, in coordinamento con la famiglia, e qualora la collaborazione familiare venisse a mancare, **con i servizi sociali**, un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
4. Riparazione del danno: sarà posto a carico della famiglia dell’alunno o degli alunni coinvolti della classe l’onere per la riparazione di un danno al patrimonio scolastico quando ne sia accertata la responsabilità e tenendo conto della situazione personale e familiare dei singoli alunni.
5. In merito all’ assenza di rispetto degli spazi esterni (lancio di carta o oggetti vari) la pulizia di tali spazi verrà effettuata dagli alunni durante gli intervalli o in altri momenti e con modalità organizzative che saranno di competenza dei Consigli di classe.
6. Se la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell’ambiente lo studente dovrà porvi rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia.

**Art.15 - Organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari**

1. Le sanzioni disciplinari sono irrogate dai Docenti, dal Dirigente Scolastico, dal Consiglio di classe, dal Consiglio di Istituto.
2. Organi di cui la scuola si avvarrà laddove se ne ravvede la necessità: equipe socio psicopedagogica, assistenti sociali del territorio, polizia postale, commissariato, tribunale dei minori.

**Art. 16 – Comunicazione alla famiglia dello studente**

1. Una volta che l’organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere comunicato alla famiglia che dovrà prenderne visione.
2. La famiglia può essere convocata dal Dirigente Scolastico a partecipare al Consiglio di Classe nella fase finale attinente alla comunicazione della sanzione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza.
3. Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

**Art. 17 - Procedimento**

1. Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre verbalmente o per iscritto e/o in presenza dei genitori, se possibile, le proprie ragioni. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori o da un docente , anche congiuntamente.
2. A seguito dell’audizione, potrà seguire:
3. la non attivazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare;
4. il rinvio della decisione al Consiglio di Classe per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.
5. Nei casi previsti dal presente articolo i genitori dello studente devono essere avvisati tramite lettera , comunicazione telefonica, fonogramma dell’evento accaduto e dell’eventuale necessità di convocare il consiglio di classe straordinario.
6. In alcuni casi, l’efficacia dei provvedimenti sanzionatori è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: le sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-effetto.
7. Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione dell’avvio del procedimento allo studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (comunicazione telefonica, fonogramma, convocazione verbalizzata, lettera a mano).
8. Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le componenti (docenti e genitori) o dal Consiglio di Istituto. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato ed è preceduta da una fase istruttoria riservata alla sola componente docente. L’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli.

*Pagina 26*

1. L’Organo Collegiale viene convocato nel più breve tempo possibile (straordinario) o in occasione del primo consiglio di classe utile.
2. Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata la motivazione che ha portato al provvedimento.
3. La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dello studente dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, in forma scritta.

**Art. 18 - Impugnazioni**

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori dell'alunno coinvolto, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento disciplinare, all'apposito “Organo di garanzia” (O.G.), istituito presso l’Istituto ai sensi dell’Art. 5, secondo comma, D.P.R. 249/98, e come disciplinato dal Regolamento di modifica dello statuto (D.P.R. n. 235/2007).
2. L’organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni.
3. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.

**Art. 19 - Organo di Garanzia**

1. L’O.G. è designato annualmente dal Consiglio di Istituto su disponibilità dei membri. Esso è composto da:
	1. Dirigente Scolastico (o suo delegato) che ne assume la presidenza;
	2. Presidente del Consiglio di Istituto;
	3. n° 1 rappresentante dei docenti;
	4. n° 1 rappresentante dei genitori nominati dal Consiglio di Istituto.
2. L’O.G., in composizione perfetta, dovrà esprimersi, a maggioranza, in merito all'impugnazione, non oltre 10 giorni dalla data di presentazione del ricorso, qualora l'O.G. non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata.
3. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Dirigente Scolastico non oltre i 5 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo; lo stesso provvede a designare, di volta in volta, il segretario verbalizzante.
4. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto, almeno 3 giorni prima della seduta
5. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno del componenti.
6. Il membro, impedito ad intervenire, deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente per iscritto, prima della seduta, la motivazione giustificativa dell'assenza.
7. Ciascun membro dell'Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno.
9. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

**Art. 20 – Patto di corresponsabilità educativa**

1. Il patto di corresponsabilità implica l’impegno reciproco dei genitori, degli studenti e dell’istituzione scolastica all’osse rvanza dei doveri e all’esercizio dei diritti, disposti e riconosciuti dai regolamenti, decreti e leggi dello Stato ed insiti nei principi costituzionali della Repubblica Italiana e nella Convenzione internazionale sui diritti dell’Infanzia.
2. E’ elaborato dal Collegio dei docenti, sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto.
3. Il patto è sottoscritto dai genitori contestualmente all’iscrizione all’ Istituto scolastico.

**Il presente**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ATTUATIVO DELLO STATUTO DEGLI**

**STUDENTI E DELLE STUDENTESSE**

(D.P.R. 24.06.1998 N. 249 - DPR 21/11/07 N. 235)

*Pagina 27*